REGIONE TOSCANA





Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Convenzione tra Consiglio regionale della Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per la realizzazione del progetto "Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana"

Il Consiglio regionale della Toscana con sede a Firenze in via Cavour 2, rappresentato per la presente convenzione dal Dr. Gino Cocchi, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Rappresentanza e relazioni esterne", nato a Livorno il 24/11/1952, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede del Consiglio regionale, via Cavour 2 Firenze,

e

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, C.F. 0022410486, rappresentato per la presente convenzione dal Direttore Generale Angela Maria Palamone, nata a Bellosguardo (SA) il 2/09/1950, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede dell'USR della Toscana, via Mannelli 13 Firenze;

Visti:

- lo Statuto della Regione Toscana;
- la l. r. 4/2008 sull'autonomia dell'assemblea legislativa regionale;
- la l. r. 34/2011 con la quale è stato istituito il "Parlamento regionale degli studenti della Toscana";
- l'articolo 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997 che attribuisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare opportune

AT

717

interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio;

- il DPR n. 347 del 6 novembre 2000, recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, con il quale sono stati istituiti gli Uffici Scolastici Regionali di livello dirigenziale generale;
- il programma delle attività 2011-2013 del progetto "Parlamento regionale degli studenti della Toscana" e relativo piano finanziario approvati con delibera dell'Ufficio di Presidenza 31/12/2012 n. 7, allegata parte integrante della presente convenzione (all. A);

premesso che:

- il "Parlamento regionale degli studenti della Toscana" è un progetto di educazione alla cittadinanza attiva e alla partecipazione democratica che coinvolge tutti gli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore regionali;
- il Consiglio regionale ha realizzato il programma delle attività del primo anno scolastico (2011-2012) del biennio parlamentare, e pertanto per completare il progetto occorre realizzare il programma delle attività del secondo anno scolastico (2012-2013);
- l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana è impegnato a promuovere iniziative finalizzate a favorire negli studenti la costruzione della consapevolezza della titolarità di diritti e di doveri all'interno della comunità civile, e dell'importanza del loro contributo nei processi di sviluppo democrazia partecipata;
- l'Ufficio Scolastico Regionale ritiene che il progetto "Parlamento regionale degli studenti della Toscana" sia un terreno comune di sviluppo delle politiche di cittadinanza attiva e di democrazia partecipata con il Consiglio regionale, e pertanto è interessato a collaborare alla sua realizzazione;

le parti convengono quanto segue:

M



Art. 1 - Finalità

- 1. Il Consiglio regionale e l'Ufficio Scolastico Regionale concordano di collaborare alla realizzazione del progetto "Parlamento regionale degli studenti della Toscana", e in particolare a:
- completare la realizzazione del programma delle attività 2012-2013, approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 31/12/2011 n. 7, nei limiti del relativo piano finanziario;
- definire il programma delle attività 2013-2015, e il relativo piano finanziario, da approvare con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
- realizzare il programma delle attività 2013-2015, sopra indicato, nei limiti del relativo piano finanziario;
- 2. Le forme e le modalità della collaborazione tra il Consiglio regionale e l'Ufficio Scolastico Regionale sono definite agli articoli successivi.

Art. 2 - Disposizioni di carattere generale

- 1. L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a gestire, attraverso una rete di scuole regionali, i profili organizzativi, didattici, amministrativi e contabili dei programmi delle attività di cui all'art. 1;
- 2. Il Consiglio regionale si impegna a collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale nella gestione dei profili sopra indicati, e a finanziare i programmi delle attività di cui all'art. 1, nei limiti dei relativi piani finanziari, approvati con deiiberazione del'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 3 - Attribuzioni del Consiglio regionale

- 1. Il Consiglio regionale, ai fini dell'ottimale gestione dei profili di cui all'art. 2, fornisce adeguato supporto logistico, tecnico, organizzativo e metodologico;
- 2. Il Consiglio regionale finanzia con risorse del proprio bilancio i programmi delle attività di cui all'art. 1;
- 3. Il Consiglio regionale, tenuto conto dei rendiconti di monitoraggio di cui all'art. 4, cura il controllo di gestione delle spese.

A M



Art. 4 - Attribuzioni dell'Ufficio Scolastico Regionale

- 1. L'Ufficio Scolastico Regionale promuove la costituzione di una rete di scuole regionali costituita ai sensi dell'art. 7 del DPR 275/1999, con la quale stipulerà uno specifico accordo, che provvederà a gestire i profili organizzativi, amministrativi, contabili e didattici del programma delle attività di cui all'art. 1. Ai fini dell'ottimale gestione dei medesimi profili, la rete di scuole potrà avvalersi di figure esterne a supporto delle attribuzioni esercitate dalla rete stessa.
- 2. L'Ufficio Scolastico Regionale ha cura di assicurare il corretto funzionamento della rete di scuole e l'ottimale esercizio delle attribuzioni ad essa assegnate.
- 3. L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a nominare propri rappresentanti nel Comitato di coordinamento istituzionale e nel Comitato di coordinamento tecnico-scientifico di cui all'art. 3.
- 4. La gestione dei profili di cui all'art. 2 comma 1 comporterà per la costituenda rete la realizzazione delle seguenti attività:
- a) supporto organizzativo durante le elezioni provinciali indette per la sostituzione dei parlamentari che sono cessati o dimessi dall'incarico, e partecipazione al seminario di socializzazione;
- b) supporto metodologico ai parlamentari in occasione delle campagne di sensibilizzazione provinciali;
- c) organizzazione e gestione finanziaria delle iniziative di scambio e confronto con altri soggetti operanti nel campo della cittadinanza attiva e della democrazia partecipata, e partecipazione alle iniziative;
- d) favorire il radicamento del progetto nella cultura scolastica, promuovendo l'inserimento del progetto nel piano dell'offerta formativa delle scuole aderenti;
- e) sostenere il ruolo e la funzione degli studenti parlamentari all'interno e all'esterno delle scuole;
- f) partecipazione alle sedute del Parlamento regionale degli studenti della Toscana e dei suoi organi: l'Ufficio di Presidenza e le Commissioni;
- g) tenuto conto delle linee guida adottate dal Consiglio regionale con decreto dirigenziale 8/05/2012 n. 189, allegata parte integrante della presente convenzione (all. B):

- curare la raccolta organizzata dei giustificati di spesa e di ogni altro documento fiscale prodotti nell'esercizio del programma delle attività 2012-2013;
- curare la gestione amministrativa e contabile del programma delle attività 2012-2013;
- elaborare e comunicare, secondo le modalità all'art. 7, i rendiconti di monitoraggio della spesa al Consiglio regionale;
- elaborare e comunicare, secondo le modalità definite all'art. 7, i rendiconti di spesa al Consiglio regionale.

Art. 5 - Coordinamento del progetto

- 1. Ai fini del coordinamento del progetto, il Consiglio regionale costituisce con proprio atto i Comitati di coordinamento istituzionale e tecnico-scientifico del progetto.
- 2. Il Comitato di coordinamento istituzionale svolge un ruolo di raccordo tra i soggetti che collaborano al progetto e formula le linee di indirizzo. Fanno parte del Comitato:
- Consigliera delegata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,
- Direttrice dell' Ufficio Scolastico Regionale,
- Dirigente scolastico dell'Istituto capofila della rete di scuole di cui all'art. 4;
- Dirigente amministrativo dell'Istituto capofila della rete di scuole di cui all'art. 4;
- Dirigenti scolastici delle altre scuole aderenti alla rete di cui all'art. 4.
- 4. Il Comitato di coordinamento tecnico-scientifico cura, tenuto conto delle linee di indirizzo del Comitato di coordinamento istituzionale, il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 4. Fanno parte del Comitato:
- Dirigente del Settore competente del Consiglio regionale,
- Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale,
- Dirigente scolastico dell'Istituto capofila della rete di scuole di cui all'art. 4;
- Dirigente amministrativo dell'Istituto capofila della rete di scuole di cui all'art. 4;
- Il Comitato di coordinamento tecnico-scientifico, per l'esplicitazione delle proprie attività, potrà avvalersi di specifici soggetti.
- 5. Le riunioni dei Comitati sopra indicati sono convocate di norma dal Consiglio regionale, o su richiesta dell'Ufficio Scolastico Regionale o dalla scuola capofila.

AM

Art. 6 - Finanziamento del programma delle attività

- 1. Il Consiglio regionale finanzia la realizzazione dei programmi delle attività di cui all'art. 1 con risorse del proprio bilancio annuale e pluriennale, nei limiti dei relativi piani i finanziari approvati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;
- 2. per quanto riguarda la realizzazione del programma delle attività 2012-2013, il finanziamento ammonta a euro 84.950,00;
- 2. le risorse finanziarie saranno erogate annualmente nel modo seguente:
- acconto del 30% entro settembre 2012, 2013 e 2014;
- ulteriore acconto del 30% entro gennaio 2013, 2014 e 2015, previa comunicazione al Consiglio regionale del rendiconto delle spese sostenute da settembre a dicembre 2012, 2013 e 2014, secondo le modalità di cui all'art. 7;
- ulteriore acconto del 40% a saldo, fino alla concorrenza dell'ammontare delle spese sostenute, entro luglio 2013, 2014 e 2015, previa comunicazione al Consiglio regionale del rendiconto delle spese sostenute da gennaio a giugno 2013, 2014 e 2015, secondo le modalità di cui all'art. 7;
- 3. per quanto riguarda la realizzazione del programma delle attività 2012-2013, il primo acconto del 30% sarà erogato alla sottoscrizione del presente accordo, previa stipula della convenzione con la rete di scuole di cui all'art. 4, e la comunicazione al Consiglio regionale dell'avvio del programma delle attività relativo all'anno scolastico 2012-2013.

Art. 7 – Report di monitoraggio e rendiconti di spesa

- 1. La rete di scuole, promossa dall'Ufficio Scolastico Regionale, comunicherà con frequenza bimestrale il report di monitoraggio deile attività svolte e delle spese sostenute nei due mesi precedenti al Comitato Istituzionale e a quello scientifico, nonché al Consiglio regionale e all'Ufficio Scolastico Regionale.
- 2. La rete di scuole, promossa dall'Ufficio Scolastico Regionale, comunicherà i rendiconti delle spese nel modo seguente: nel mese di gennaio 2013, il rendiconto delle spese sostenute da settembre a dicembre 2012; nel mese di luglio 2013, il rendiconto delle spese sostenute da gennaio a giugno 2013.

3. Ai rendiconti di spesa devono essere allegati tutti i giustificativi dei spesa e ogni altra documentazione fiscale relativa al periodo di riferimento in copia conforme.

Art. 8 – Norme di applicazione dell'articolo 6

1. Le parti convengono che, ai fini di una efficace gestione delle risorse, i finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1, siano trasferiti dal Consiglio regionale direttamente all'Istituto Scolastico capofila della rete, secondo le modalità di cui al medesimo art. 6, comma 2.

Art. 9 - Durata della convenzione

- 1. La presente convenzione ha la validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 agosto 2015, e potrà essere rinnovata previa intesa tra le parti;
- 2. qualora una delle parti per gravi motivi, debitamente documentati, o per causa di forza maggiore, decida di sospendere temporaneamente o interrompere definitivamente prima del termine la presente convenzione, ne dà comunicazione all'altra parte contraente con almeno 30 giorni di preavviso.

Art. 10 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione, ove il Consiglio regionale fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 11 - Registrazioni e spese

La presente convenzione è registrata a tassa fissa in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 del DPR 131/1986 a spese della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, <u>2 agosto</u> 2012

Per il Consiglio regionale

Il dirigente

per l'Ufficio Scolastico Regionale

Il Direttore Generale

Dr. Gino Cocchi

Angela Palamone